



# Casamia *Formula Furto*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA  
DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
  - Condizioni di Assicurazione
- deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE  
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**



**NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)  
E-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it)  
Posta Elettronica Certificata (PEC): [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it)
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1849 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1789 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 614,80%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La informiamo che su [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

**AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.**

La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.5 delle condizioni di assicurazione.

**AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ([www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)).

**3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusioni**

Il prodotto "Casamia" contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di abitazione nonché i fatti della vita familiare.

A seconda della tipologia esse sono raccolte in Sezioni. L'acquisto delle Sezioni "Furto" e "Assistenza" è obbligatorio.

Il Contraente, in base alle proprie esigenze, potrà decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative quali ad esempio la Condizione Facoltativa Scippo nell'ambito della Sezione Furto.

Nel modulo di polizza saranno indicate le Condizioni Facoltative che vengono acquistate. **Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia.**

**Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

**Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.**

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

• **Sezione Furto**

Questa Sezione contiene le garanzie per i danni da furto e da rapina avvenuti nella propria casa nei modi indicati al punto 2.1 "Rischio assicurato". La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.1 al 2.11, dalla Condizione particolare sempre operante "Guasti ladri al fabbricato" e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative: A - Scippo, B - Rimborso spese infortuni da scippo/rapina.

**AVVERTENZA** - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 2.1 "Rischio assicurato", 2.4 "Rischi esclusi", 2.5 "Delimitazioni relative ad abitazione e custodia dei locali", 2.7 "Difficoltà dei mezzi di chiusura", 2.8 "Beni in cassaforte" 2.9 "Sinistri particolari", 2.11 "Aumento della somma assicurata per festività natalizie e matrimonio" nonché nel testo dalla Condizione particolare, delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza riferite a questa Sezione, i punti 2.1 "Rischio assicurato", 2.7 "Difficoltà dei mezzi di chiusura", 2.8 "Beni in cassaforte", 2.9 "Sinistri particolari", 2.10 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto", 2.11 "Aumento della somma assicurata per festività natalizie e matrimonio", la Condizione particolare, le Condizioni Facoltative A - Scippo, B - Rimborso spese infortuni da scippo/rapina.

• **Sezione Assistenza**

Questa sezione contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica.

Si compone della Garanzia Assistenza rischio ladri che offre l'invio di un tecnico specializzato (fabbro, falegname, vetraio) e di altre prestazioni di assistenza legate al verificarsi di una intrusione di ladri presso il fabbricato assicurato.

La Garanzia è regolamentata nel punto 3.1.

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 3.1 "Garanzia Assistenza rischio ladri", 3.2 "Rischi esclusi".

**AVVERTENZA** - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, massimali.

In proposito si veda il punto 3.2 "Garanzia Assistenza rischio ladri".

**ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE**

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

**Esempio A:** Il danno indennizzato sarà di €550 (riducendo €750 dello scoperto minimo di €200; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B:** Il danno indennizzato sarà di €1.200 (riducendo €1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C:** Il danno indennizzato sarà di €2.000 (riducendo €3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

**ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)**

Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli si veda il punto 4.7.

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

**AVVERTENZA** - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si veda in proposito il punto 1.3 delle Condizioni di assicurazione.

**Esempio di aggravamento del rischio**

L'abitazione cessa di essere dimora abituale ed è quindi abitata solo saltuariamente; ciò implica un aumento del rischio che si verifichino dei furti.



## 6. Premi

**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:**

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa);
- addebito diretto su conto corrente tramite modalità S.D.D. - MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE (solo per rate successive alla prima).

Per i contratti nei quali si scelga di attivare la modalità di pagamento mediante addebito diretto su conto corrente tramite S.D.D. - MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE è previsto che le rate di premio successive alla prima siano pagate esclusivamente con tale modalità.

**AVVERTENZA** - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

### ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.7. "Indicizzazione dell'assicurazione".

## 7. Rivalse

**AVVERTENZA** - Il diritto di surroga, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso il diritto di surroga non viene esercitato nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati al punto 1.12 delle Condizioni di Assicurazione.

## 8. Diritto di recesso

Il prodotto Casamia non prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro.

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

## 10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

## 11. Regime fiscale

- Per la sezione Furto (eccetto Garanzia Rimborso spese infortuni) si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;
- per la Garanzia Rimborso spese infortuni da scippo/rapina si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%;
- per la sezione Assistenza si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

**APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA**

La presente appendice integra le informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo come previsto dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.

**INFORMAZIONI SUL CONTRATTO****Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza da intermediari****a) Informazioni generali**

La polizza viene stipulata per il tramite dell'Intermediario autorizzato da Reale Mutua nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Il Contraente, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, potrà scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo, l'informativa privacy, il modulo per la verifica dell'adeguatezza, i moduli 7A e 7 B);
- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l'apposizione della sottoscrizione;
- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.

La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e in ogni caso il Contraente potrà richiedere la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza prescelta, salvo il diritto di Reale Mutua a richiedere il rimborso delle spese sostenute per la stampa e la trasmissione della documentazione.

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.

Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all'indirizzo che sarà indicato durante il processo di vendita a distanza, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

**b) Tacito rinnovo**

**Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.** Nella casella "Tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza sarà sempre indicato "NO".

**c) Pagamento del premio**

In parziale deroga di quanto indicato nell'art. 6 "Premi" della presente Nota Informativa al Contraente si precisa che:

- il premio deve essere pagato mediante carta di credito/PayPal o bonifico bancario. **Si precisa che il pagamento del premio mediante bonifico bancario non è consentito qualora tra la data di esecuzione della procedura di acquisto sul sito web e la data di decorrenza del contratto intercorra un periodo pari o inferiore a cinque giorni lavorativi;**
- il periodo di pagamento della rata non potrà essere inferiore a un anno.

**d) Conclusione ed entrata in vigore del contratto**

Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore, alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sul modulo di polizza, se successivo.

**e) Durata del contratto**

**Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e pertanto cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata sul modulo di polizza senza che sia necessario inviare disdetta.**

**Non è prevista l'applicazione del periodo di tolleranza (art. 1901, secondo comma, del Codice Civile).**

**Prima della scadenza contrattuale, Reale Mutua può proporre al Contraente il rinnovo del contratto tramite il pagamento del premio. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso, il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno.**

**f) Diritto di recesso dalla data di conclusione del contratto**

Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata A/R a Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, allegando i documenti assicurativi in originale.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R.

Alla ricezione dei documenti Reale Mutua rimborserà il premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Reale Mutua di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

---

**C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

---

**12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA** - Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti:

- dal 4.1 al 4.12 per la sezione Furto,
- dal 5.1 al 5.3 per la sezione Assistenza.

**AVVERTENZA**

- Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.P.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce ed i cui dettagli sono esposti nel preambolo della sezione Assistenza.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it).

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.Ivass.it](http://www.Ivass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

#### Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

#### Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

### 14. Arbitrato

**AVVERTENZA** - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Luca Filippone





**CONTENUTO**

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto.

Sono compresi i ciclomotori a due ruote (**escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni**), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliori dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Fanno normalmente parte del *contenuto* i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni.

**Limitatamente alla sezione Furto, qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sul modulo di polizza) non rientrano nella definizione di contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni**, che sono invece assicurabili con voci e somme assicurate specifiche.

**In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici.**

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione, sottoscrivendo la polizza. Il *Contraente* e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

**DAY HOSPITAL / DAY SURGERY**

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

**DANNI INDIRECTI**

Danni derivanti all'Assicurato:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i *beni* colpiti da un *sinistro*;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

**DIMORA ABITUALE**

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

**DIMORA SALTUARIA**

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

**FABBRICATO**

*Fabbricato* indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sul *Modulo di polizza*.

Il *fabbricato* comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, *box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti) gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al *fabbricato* ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive e satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

**Non rientrano nella definizione di *Fabbricato* l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.**

**FRANCHIGIA**

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'Assicurato.

**FURTO**

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**FURTO CON DESTREZZA**

*Furto* commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso all'Assicurato, sia con agilità e scaltrezza su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

**FURTO DI IDENTITA'**

Sottrazione ed utilizzo illecito di dati personali del *Contraente* (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, riferimenti del conto corrente bancario o postale, riferimenti di bancomat o carte di credito) finalizzato all'acquisizione di beni o servizi contro la sua volontà (mediante, ad esempio, richiesta di finanziamenti, apertura di conti correnti, accensione di mutui).

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

**IMPIANTO SOLARE TERMICO**

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *fabbricato*.

**INCENDIO**

Combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di *beni assicurati* al di fuori di appropriato focolare.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

**INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**INVERTER**

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.



**LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO**

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della *polizza* e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

**MASSIMALE**

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia indicata, sul *modulo di polizza*.

**MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il premio e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5439 INC).

**NUCLEO FAMILIARE**

I familiari (incluso il convivente *more uxorio*) del *Contraente* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

**PARTI**

Il *Contraente* e Reale Mutua.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

**PREMIO**

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

**PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. **Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.**

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

**QUALITÀ DELLE FINITURE**

La qualità delle finiture del *fabbricato* è così classificabile:

- **Finiture di base, popolari:** *fabbricato* con finiture interne e utilizzo materiali di modesta qualità;
- **Finiture normali:** *fabbricato* con finiture interne e utilizzo materiali di qualità ordinaria;
- **Finiture di lusso, particolari d'epoca:** *fabbricato* con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici/artistici di pregio.
- **Dimora storica, attico:** *fabbricato* dichiarato "bene culturale" a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all'ultimo piano abitabile di un edificio.

**RAPINA**

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**REGOLA PROPORZIONALE**

Nelle assicurazioni a *Valore Intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni* indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei *beni* stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

**RICOVERO**

Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in *day hospital/day surgery*.

**SCIPPO**

*Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**SCOPERTO**

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

**Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.**

**SERRAMENTI**

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel *fabbricato* (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelsie, inferriate e serrande).

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

**SOMMA ASSICURATA**

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.



**STRUTTURA SANITARIA**

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, *day hospital/day surgery*, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

**Non rientrano nella definizione di strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.**

**SUPERFICIE IN MQ**

La superficie complessiva del *fabbricato*, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

**TIPO DI FABBRICATO**

Il tipo di *fabbricato* è così classificabile:

- **Villa o abitazione monofamiliare:** il *fabbricato* non ha muri in comune con altre abitazioni;
- **Villa plurifamiliare:** il *fabbricato* è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico:** il *fabbricato* fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico:** il *fabbricato* fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.

**TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE**

Sottrazione di denaro dell'*Assicurato* mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.

**Non sono comunque considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi:**

- che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio;
- che comportino da parte dell'*Assicurato* l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

**VALORE A NUOVO**

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) e gli oneri fiscali se detraibili.

Per il *contenuto*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

**VALORE ALLO STATO D'USO**

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Per il *contenuto*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

**VALORE INTERO**

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati* secondo quanto previsto al punto 2.2.B "Forma di assicurazione - valore dei *beni assicurati*"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

**VALORE NOMINALE**

L'importo indicato sui *valori*.

**VALORI**

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

**VERBALE DI PERIZIA**

Documento predisposto da Reale Mutua per la definizione degli *indennizzi*, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui Reale Mutua od il *Contraente* si avvalgano della procedura di cui al punto 4.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

## **CASAMIA - FORMULA FURTO**

Tutta la sicurezza che vuoi  
con qualche attenzione in più

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

---



---

<b>DEFINIZIONI</b>	Pag.	4
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	Pag.	10
<b>SEZIONE FURTO</b>	Pag.	12
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	12
Operatività dell'assicurazione	Pag.	15
Condizione particolare sempre operante	Pag.	18
Condizioni facoltative	Pag.	19
<b>SEZIONE ASSISTENZA</b>	Pag.	23
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	24
Operatività dell'assicurazione	Pag.	25
<b>COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI</b>	Pag.	26
Liquidazione dell'indennizzo per le Sezione Furto	Pag.	26
Gestione dei sinistri per la Sezione Assistenza	Pag.	30

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

### ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del *fabbricato*. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del *fabbricato* con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

### ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

**Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.**

### ASSICURATO

La persona protetta dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle Sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

### ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'*assicurazione*.

### ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

### ATTO CONCLUSIVO DI PERIZIA

Documento predisposto da Reale Mutua che recepisce l'esito finale delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti*; attesta sia l'ammontare dell'*indennizzo* computato a termini contrattuali sia il complessivo dell'accertamento tecnico riguardante l'operatività della *polizza*. Deve essere sottoscritto dal perito e dal *Contraente* (o soggetto da lui designato).

### ATTO DI NOMINA

Documento predisposto da Reale Mutua che statuisce la nomina del perito di Reale Mutua, del perito del *Contraente* e dell'eventuale terzo perito nei casi in cui le *Parti* di avvalgano della procedura di cui al punto 4.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

### BENI ASSICURATI

*Fabbricato* e *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

**Relativamente alla sola Sezione *Furto* ed esclusivamente qualora il *Contraente* abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (descritta al punto 2.2.C "Forma di assicurazione") si precisa che i *preziosi*, i *valori*, le *raccolte* e *collezioni* fanno parte dei *beni assicurati* solo se indicati sul *modulo di polizza*.**

### BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un *fabbricato* che abbia le caratteristiche costruttive indicate al punto 1.1 "Caratteristiche del *fabbricato*", purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il *ricovero*, contenente le generalità dell'*Assicurato*, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

### CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

### CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group.

La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*; fornisce inoltre al *Contraente* indicazioni riguardanti l'attivazione del servizio di monitoraggio frodi creditizie fornito dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie.

### CONTENUTO

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto.

Sono compresi i ciclomotori a due ruote (**escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni**), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Fanno normalmente parte del *contenuto* i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni.

**Limitatamente alla Sezione Furto, qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sul modulo di polizza) non rientrano nella definizione di contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni**, che sono invece assicurabili con voci e *somme assicurate* specifiche.

**In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.**

### CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

*Struttura sanitaria* autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di *cartella clinica*.

### DANNI INDIRECTI

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i *beni assicurati* colpiti da un *sinistro*;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

### DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

### DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari non dimorano abitualmente.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

### FABBRICATO

*Fabbricato* indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sul *modulo di polizza*.

Il *fabbricato* comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, *box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al *fabbricato* ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio tele-riceventi e satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

**Non rientrano nella definizione di *fabbricato* l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.**

### FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### FURTO CON DESTREZZA

*Furto* commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sia su cose che siano indosso all'*Assicurato*, sia su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

### FURTO DI IDENTITÀ

Sottrazione ed utilizzo illecito di dati personali del *Contraente* (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, riferimenti del conto corrente bancario o postale, riferimenti di bancomat o carte di credito) finalizzato all'acquisizione di beni o servizi contro la sua volontà (mediante, ad esempio, richiesta di finanziamenti, apertura di conti correnti, accensione di mutui).

### IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

### IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *fabbricato*.

### INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di *beni assicurati* al di fuori di appropriato focolare.

### INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

### INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### **INVERTER**

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

### **LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO**

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni della *polizza e/o* con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annuità assicurativa*.

### **MASSIMALE**

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia, indicata sul *modulo di polizza*.

### **MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5439 INC).

### **NUCLEO FAMILIARE**

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del *Contraente* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

### **PARTI**

Il *Contraente* e Reale Mutua.

### **POLIZZA**

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

### **PREMIO**

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

### **PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. **Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.**

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

### **QUALITÀ DELLE FINITURE**

La qualità delle finiture del *fabbricato* è così classificabile:

- **Finiture di base, popolari:** *fabbricato* con finiture interne e utilizzo materiali di modesta qualità;
- **Finiture normali:** *fabbricato* con finiture interne e utilizzo materiali di qualità ordinaria;
- **Finiture di lusso, particolari d'epoca:** *fabbricato* con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici/artistici di pregio.
- **Dimora storica, attico:** *fabbricato* dichiarato "bene culturale" a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all'ultimo piano abitabile di un edificio.

### **RAPINA**

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *Valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni assicurati* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei *beni assicurati* stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

### RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in *day hospital/day surgery*.

### SCIPPO

*Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

### SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

**Non rientra nella definizione di *scoppio* la rottura dovuta a gelo.**

### SERRAMENTI

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel *fabbricato* (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

### SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

### SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

### STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, *day hospital/day surgery*, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera.

Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

**Non rientrano nella definizione di *strutture sanitarie* gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.**

### SUPERFICIE IN MQ

La superficie complessiva del *fabbricato*, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

### TIPO DI *FABBRICATO*

Il tipo di *fabbricato* è così classificabile:

- **Villa o abitazione monofamiliare:** il *fabbricato* non ha muri in comune con altre abitazioni;
- **Villa plurifamiliare:** il *fabbricato* è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico:** il *fabbricato* fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico:** il *fabbricato* fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE

Sottrazione di denaro dell'*Assicurato* mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.

**Non sono comunque considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi:**

- che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio;
- che comportino da parte dell'*Assicurato* l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

### VALORE A NUOVO

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, **escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) e gli oneri fiscali se detraibili**.

Per il *contenuto*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

### VALORE ALLO STATO D'USO

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Per il *contenuto*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

### VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

### VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati* secondo quanto previsto al punto 2.2.B "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

### VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

### VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

### VERBALE DI PERIZIA

Documento predisposto da Reale Mutua per la definizione degli *indennizzi*, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui Reale Mutua od il *Contraente* si avvalgano della procedura di cui al punto 4.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## CONDIZIONI GENERALI

### Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*

#### 1.1 CARATTERISTICHE DEL *FABBRICATO*

L'*assicurazione* è prestata a condizione che il *fabbricato* sia:

A costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;

B destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici. In caso di assicurazione di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

**L'*assicurazione* opera esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.**

#### 1.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

#### 1.3 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

#### 1.4 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato *sul modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

#### 1.5 PROROGA DELL'*ASSICURAZIONE*

Qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## 1.6 ONERI FISCALI

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.**

## 1.7 INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(non opera se nella casella "indicizzazione" sul *modulo di polizza* è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il *premio di polizza* sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del *premio* il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

## 1.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

**Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

## 1.9 TRASLOCO

In caso di trasloco, l'assicurazione – nei termini tutti previsti dalle Condizioni di assicurazione – vale, per un massimo di quindici giorni, sia per l'abitazione indicata sul *modulo di polizza* sia per la nuova abitazione.

## 1.10 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:

**A** Reale Mutua restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;

**B** **in alternativa al punto A precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.**

## 1.11 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

## 1.12 RINUNCIA ALLA SURROGA

Reale Mutua rinuncia – salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- i Soci Reale Mutua.

## 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## SEZIONE FURTO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* per i quali sono state richiamate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### 2.1 RISCHIO ASSICURATO

**A** Reale Mutua indennizza, **nei limiti delle somme assicurate e fermo quanto previsto al punto 2.10 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto"**, i danni materiali e diretti derivati da:

**1 furto:**

- del *contenuto*;
- di *preziosi, valori*, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica come descritta al punto 2.2.C "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*"; custoditi nel *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali del *fabbricato*:
- a** violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b** per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c** in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti;

**2 rapina:**

- del *contenuto*;
- di *preziosi, valori*, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica come descritta al punto 2.2.C "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*"; custoditi nel *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, avvenuta nei locali del *fabbricato* stesso, anche quando le vittime siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;

**3 furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. La garanzia – a parziale deroga dei punti 2.4.C.2 e 2.4.C.3 "Rischi esclusi" e 2.7 "Differmità dei mezzi di chiusura" - è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto al punto 4.2.D "Obblighi in caso di *sinistro*".**

**Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% e con il limite di indennizzo di € 1.500 per *sinistro*.**

**4 truffa tra le mura domestiche a danno del *Contraente* o di un componente del suo nucleo familiare, con il limite di indennizzo di € 1.500 per *sinistro*. Questa garanzia opera solo qualora il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 65 anni di età.**

**5 furto o dalla rapina di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori, se assicurati, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'Unione Europea, purché il *sinistro* si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.**

**Questa garanzia opera:**

- entro il **limite di indennizzo per *sinistro* del 30% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto e fermo quanto previsto al punto 2.10 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto"**;
- solo nel caso l'*assicurazione* sia prestata per la *dimora abituale*.

**Questa garanzia non opera inoltre se il *sinistro* si verifica in una *dimora saltuaria* assicurata con Reale Mutua.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- B** Reale Mutua rimborsa, nei limiti delle **somme assicurate** e fermo quanto previsto al punto 2.10 "**Limiti di indennizzo riferiti al contenuto**", le spese sostenute per:
- 1** guasti e atti vandalici provocati dai ladri:
    - al *fabbricato* e al *contenuto*;
    - a *preziosi, valori*, raccolte e collezioni, qualora assicurati;
 in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*. **La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati;**
  - 2** l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati, **con il limite di indennizzo per sinistro del 5% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto**. La somma minima disponibile per l'*indennizzo* non può essere comunque inferiore a € 500;
  - 3** vitto e trasferimento dell'*Assicurato* in occasione di sopralluoghi ai *beni assicurati* per accertare e definire i danni indennizzabili, **entro il limite di indennizzo per sinistro del 10% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto**.  
**Questa garanzia opera solo nel caso l'assicurazione sia prestata per la dimora saltuaria.**
- C** Reale Mutua riconosce:
- 1** in eccedenza alla *somma assicurata*, una somma pari al 10% dell'*indennizzo*, quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*;
  - 2** nei limiti della *somma assicurata* per il *contenuto*, una somma pari a € 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di *furto* dell'intera autovettura di proprietà del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* custodita nel *box auto*.  
**La garanzia opera a condizione che:**
    - l'*autovettura* sia assicurata con polizza **Responsabilità Civile Auto di Reale Mutua e che la stessa non preveda la copertura per i danni da furto;**
    - l'*autore del furto* l'abbia sottratta secondo una delle modalità indicate al punto 2.1.A.1 "**Rischio assicurato**";
  - 3** nei limiti della *somma assicurata* per il *contenuto* e al verificarsi di un *furto di identità* subito dal *Contraente*:
    - una somma pari a € 50 quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*;
    - le spese documentate inerenti al *sinistro* sostenute per il rifacimento di documenti personali, sostituzione bancomat, carte di credito e simili, spese postali **con il limite di indennizzo di € 100 per sinistro e per annualità assicurativa**.
- D** Reale Mutua rimborsa a favore del *Contraente* il costo di un servizio di monitoraggio volto a prevenire e contrastare il verificarsi di una frode creditizia provocata da *furto di identità*.  
Il servizio è fornito da società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie e informa il *Contraente* circa l'apertura a suo nome di richieste di finanziamento o, ad esempio, l'avvio della procedura di protesto di un assegno emesso a suo nome consentendo quindi di scoprire tempestivamente l'utilizzo illecito dei suoi dati personali.
- Il servizio:**
- **decorre dalla data di conferma dell'attivazione effettuata, tramite e-mail o sms, dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie;**
  - **cessa alla fine del dodicesimo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la conferma dell'attivazione;**
  - **può essere richiesto una volta per annualità assicurativa.**
- Il *Contraente* può fruire del servizio qualora abbia denunciato un *sinistro* a seguito del verificarsi di:
- un *furto di identità*;
  - un *furto* o una *rapina* all'interno del *fabbricato*; una *truffa tra le mura domestiche*;
  - uno *scippo* o un *furto con destrezza* (purchè attivata la condizione facoltativa A – *Scippo*) che abbia comportato la sottrazione di documenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Per indicazioni su come attivare il servizio il ***Contraente*** deve contattare la ***Centrale Operativa*** (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno) ai seguenti numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



**+39 011 742 55 55**

L'attivazione del servizio avviene in ogni caso ad opera del ***Contraente***, che dovrà successivamente inviare a Reale Mutua la documentazione di spesa per il rimborso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 2.2 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI *BENI ASSICURATI*

- A** La forma di assicurazione prevista è:
- 1 per il *contenuto* (con garanzia prestata in forma globale): *Valore intero* o *Primo rischio assoluto* (a seconda della scelta effettuata dal *Contraente* e indicata sul *modulo di polizza*);
  - 2 per il *contenuto* (con garanzia prestata in forma analitica), i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e collezioni (con garanzia prestata in forma analitica), la condizione facoltativa B "Rimborso spese infortuni da scippo/rapina": *Primo rischio assoluto*.
- B** Il valore per:
- 1 il *fabbricato* è determinato dal *valore a nuovo*;
  - 2 il *contenuto* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* con le seguenti eccezioni:
    - a per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria: *valore commerciale*;
    - b per i *valori* è determinato dal *valore nominale*.
- C** La garanzia:
- 1 è prestata in forma globale quando il *Contraente* sceglie (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni;
  - 2 è prestata in forma analitica quando il *Contraente* sceglie (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) di garantire con voci e *somme assicurate* specifiche il *contenuto*, i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni.

### 2.3 TIPOLOGIA DI EDIFICIO DI CUI FA PARTE IL *FABBRICATO*

In relazione alla dichiarazione del *Contraente* riportata sul *modulo di polizza* si considera "edificio occupato da una sola famiglia" l'edificio separato (cioè non avente muri tangenti) rispetto ad altre abitazioni. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni possono ugualmente essere considerate "edificio occupato da più famiglie" purché abbiano un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno.

### 2.4 RISCHI ESCLUSI

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- A** verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di *terrorismo* o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- B** verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- C** commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- 1 dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
  - 2 da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* o locali con questi comunicanti (fatto salvo quanto indicato al punto 2.1.A.3 "Rischio assicurato");
  - 3 da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere (fatto salvo quanto indicato al punto 2.1.A.3 "Rischio assicurato");
  - 4 da incaricati della sorveglianza del *contenuto* o del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*;
  - 5 da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità;
- D** riguardanti *preziosi*, *valori*, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria esclusivamente quando tali danni si siano verificati in locali di pertinenza del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del *fabbricato* stesso.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## 2.5 DELIMITAZIONI RELATIVE AD ABITAZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI

- A** Nel caso di assicurazione di *dimora abituale* sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i *preziosi*, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in *cassaforte*.
- B** Nel caso di assicurazione di *dimora saltuaria*, la garanzia relativa a *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.

## 2.6 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Reale Mutua presta la garanzia di cui alla presente Sezione sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo,
- da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale),

sia difesa, per tutta la sua estensione, da *serramenti* chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure da inferriate fissate nel muro.

Nei *serramenti* e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno del *fabbricato*.

## 2.7 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

**Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti non soddisfino i requisiti indicati al punto 2.6 "Mezzi di chiusura dei locali", in caso di *sinistro* si conviene che:**

**A** se trattasi di *dimora abituale* e la difformità riguarda aperture:

- 1 diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati*, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
- 2 usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica lo *scoperto* del 20%;
- 3 usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* con presenza nei locali, al momento del *sinistro*, del *Contraente* o di un componente del suo *nucleo familiare*, si applica la *franchigia* di € 100;

**B** se trattasi di *dimora saltuaria* si applica lo *scoperto* del 30%. Per il periodo di abitazione da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* si applica la normativa di cui al precedente punto 2.7.A.

**Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti non si riconosce alcun *indennizzo***. Tuttavia, esclusivamente nel caso in cui, al momento del *sinistro*, fossero presenti nei locali il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare*, il *sinistro* verrà indennizzato con l'applicazione di una *franchigia* di € 100.

Sono in ogni caso esclusi i *furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura* o avvenuti attraverso le luci di *serramenti* o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura salvo il solo caso di uso fraudolento di chiavi, grimaldelli e simili di cui al punto 2.1.A.1.a.

Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il *Contraente* riconosce a Reale Mutua il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, per sottoporli a esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## 2.8 BENI IN CASSAFORTE

(la regolamentazione di seguito riportata opera in caso di garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 2.2.C "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*)

Qualora *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro assicurati siano custoditi in *cassaforte* con i congegni di chiusura attivati, i *limiti di indennizzo* esposti ai punti 2.10.A e 2.10.B "*Limiti di indennizzo riferiti al contenuto*" si intendono aumentati:

- del 100% se l'*assicurazione* è prestata a *Valore intero*;
- del 50% se l'*assicurazione* è prestata a *Primo rischio assoluto*.

Nel caso l'apertura della *cassaforte* avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, gli aumenti sopraindicati non operano qualora le chiavi siano state ritrovate dai ladri entro l'abitazione, fatto salvo il caso in cui l'*Assicurato* sia stato costretto a consegnarle in conseguenza di violenza o minaccia.

## 2.9 SINISTRI PARTICOLARI

Nel caso di:

**A** *furto* effettuato attraverso impalcature;

**B** *sinistro* verificatosi in una *dimora saltuaria*, durante il periodo di disabitazione dei locali;

si applica lo *scoperto* del 20%. Se detto *scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente Sezione *Furto*, esso è elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

## 2.10 LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO

La garanzia opera con i seguenti *limiti di indennizzo* riferiti al *contenuto*:

**A** limitatamente a *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 2.2.C "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*:

- 1 15% della *somma assicurata*, con il massimo di € 20.000, se l'*assicurazione* è prestata a *Valore intero*;
- 2 50% della *somma assicurata*, con il massimo di € 20.000, se l'*assicurazione* è prestata a *Primo rischio assoluto*;

**B** limitatamente al denaro e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 2.2.C "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*:

- 1 5% della *somma assicurata*, se l'*assicurazione* è prestata a *Valore intero*;
- 2 7% della *somma assicurata*, se l'*assicurazione* è prestata a *Primo rischio assoluto*;

**C** limitatamente a tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *preziosi*), oggetti e servizi di argenteria: 60% della *somma assicurata*, con il massimo di € 35.000, per singolo oggetto o servizio;

**D** limitatamente ai casi in cui il *contenuto* sia posto in locali di pertinenza del *fabbricato* (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del *fabbricato* stesso: 20% della *somma assicurata* per *sinistro*.

I *limiti di indennizzo* indicati ai precedenti punti 2.10.A e 2.10.B operano fermo quanto indicato al punto 2.8 "Beni in *cassaforte*".

## 2.11 AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E MATRIMONIO

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata sul *modulo di polizza* costituisce *dimora abituale* del *Contraente*, la *somma assicurata* per la garanzia *Furto* si intende maggiorata del 15% per i *furti* che siano occorsi:

- fra le ore 24 del 20 dicembre e le ore 24 del 7 gennaio di ciascuna *annualità assicurativa*;
- fra le ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del *Contraente* o di uno dei componenti il suo *nucleo familiare* e le ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

La presente maggiorazione non opera:

- per i **limiti di indennizzo** relativi al denaro previsti al punto 2.10.B "**Limiti di indennizzo riferiti al contenuto**", in caso di garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 2.2.C "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*;
- per la **somma assicurata** relativa al denaro, in caso di garanzia prestata in forma analitica - descritta al punto 2.2.C "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*;
- per le **somme assicurate** relative alla Condizione Particolare e alle Condizioni facoltative eventualmente attivate dal *Contraente*.

## CONDIZIONE PARTICOLARE SEMPRE OPERANTE

### 2.12 GUASTI LADRI AL *FABBRICATO*

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1.B.1 "Rischio assicurato", Reale Mutua indennizza, **nel limite della ulteriore somma assicurata di € 5.000**, i guasti e gli atti vandalici provocati dai ladri al *fabbricato* in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*.

**La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati.**

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative A – *Scippo*, B – *Rimborso spese infortuni da scippo/rapina* sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

Resta ferma l'efficacia del punto 2.4 "Rischi esclusi" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

### A **SCIPPO**

Reale Mutua indennizza il *Contraente* e il suo *nucleo familiare*, **nel limite della somma assicurata**, dei danni materiali e diretti derivanti dallo *scippo*, dalla *rapina* e dal *furto con destrezza*, da loro subiti, di *beni assicurati* indossati o tenuti a portata di mano. La garanzia è operante anche in caso di *furto* a seguito di *infortunio* o improvviso malore. L'*assicurazione* vale in tutto il mondo e per i soli eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione del *Contraente* ed è prestata a *Primo rischio assoluto*.

**Nel limite della somma assicurata** Reale Mutua rimborsa anche le spese documentate sostenute per:

- 1 il rifacimento di documenti personali, bancomat e carte di credito rubate a seguito di *scippo*, *furto con destrezza* o di altro evento indennizzabile nella Sezione *Furto*;
- 2 modifica o sostituzione con altre analoghe o equivalenti, di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione del *Contraente*, in caso di sottrazione delle relative chiavi.

**Oltre a quanto previsto dal punto 2.4 "Rischi esclusi", la garanzia non opera per:**

- a le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del *sinistro*, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;
- b i preziosi e i valori che attengano ad attività professionali esercitate dall'*Assicurato*, per conto proprio o di altri.

Relativamente ai casi di *furto con destrezza* la garanzia è prestata con una *franchigia di € 75* e con un *limite di indennizzo per sinistro pari al 10% della somma assicurata*. Qualora la *somma assicurata* sia inferiore a € 1.500 il *limite di indennizzo del 10%* si intende comunque elevato a € 150.

### B **RIMBORSO SPESE INFORTUNI DA SCIPPO / RAPINA**

Reale Mutua rimborsa, **nei limiti della specifica somma assicurata**, le spese documentate sostenute per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni corporali subite dal *Contraente* e dal suo *nucleo familiare* in occasione di *scippo* o *rapina verificatisi all'esterno dell'abitazione*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

### 2.13 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo pari alla somma assicurata*.

PUNTO 2.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.3	<i>Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari</i>	---	20%	€ 1.500 per <i>sinistro</i>
A.4	<i>Truffa tra le mura domestiche</i>	---	---	€ 1.500 per <i>sinistro</i>
B.2	Installazione o potenziamento di blindature, serrature, ecc.	---	---	5% del totale delle <i>somme assicurate</i> per la Sezione <i>Furto</i> , con il minimo di € 500, per <i>sinistro</i>
B.3	Capi di vestiario, oggetti personali, ecc., portati in locali di villeggiatura	---	---	30% del totale delle <i>somme assicurate</i> per la Sezione <i>Furto</i> , con il minimo di € 500, per <i>sinistro</i> (fermo quanto previsto al punto 3.10 " <i>Limiti di indennizzo riferiti al contenuto</i> ")
B.4	Vitto e trasferimento dell' <i>Assicurato</i> in occasione di sopralluoghi ai <i>beni assicurati</i>	---	---	10% del totale delle <i>somme assicurate</i> per la Sezione <i>Furto</i> , per <i>sinistro</i>
C.1	<i>Danni indiretti</i>	---	---	10% dell' <i>indennizzo</i> (rimborso forfettario)
C.2	<i>Furto dell'autovettura custodita nel box auto</i>	---	---	€ 1.000 (indennità fissa)
C.3	<i>Furto di identità</i>	---	---	€ 50 (rimborso forfettario <i>danni indiretti</i> ) € 100 (spese per rifacimento documenti personali, bancomat, carte di credito) per <i>sinistro</i> e <i>annualità assicurativa</i>
PUNTO 2.7 "DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.2	Mezzi di chiusura operanti - <i>Dimora abituale</i> (e <i>dimora saltuaria</i> nel periodo di abitazione), <i>difformità di aperture</i> usate dai ladri e introduzione avvenuta con rottura o scasso	---	20%	<i>Somma assicurata</i>
A.3	Mezzi di chiusura operanti - <i>Dimora abituale</i> (e <i>dimora saltuaria</i> nel periodo di abitazione), <i>difformità di aperture</i> usate dai ladri e presenza nei locali del <i>Contraente</i> ecc.	€ 100	---	<i>Somma assicurata</i>
B	Mezzi di chiusura operanti – <i>Difformità in dimora saltuaria</i> (periodo di non abitazione)	---	30%	<i>Somma assicurata</i>
	Mezzi di chiusura non operanti e presenza nei locali del <i>Contraente</i> ecc.	€ 100	---	<i>Somma assicurata</i>



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

PUNTO 2.9 "SINISTRI PARTICOLARI"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A, B	<b>Furto attraverso impalcature Sinistro in dimora saltuaria durante periodo di disabitazione</b>	---	20% (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	<b>Somma assicurata</b>
PUNTO 2.10 "LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.1	<b>Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia pre- stata in forma globale e a Valore Intero)</b>	---	---	15% della <b>somma assicurata</b> , con il massimo di € 20.000 (se tali beni sono custoditi in <b>cassaforte</b> con congegni di chiusura attivati, questo <b>limite di indennizzo</b> è aumentato del 100%: cfr. punto 2.8 "Beni in <b>cassaforte</b> ")
A.2	<b>Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia prestata in forma globale e a Primo Rischio Assoluto)</b>	---	---	50% della <b>somma assicurata</b> , con il massimo di € 20.000 (se tali beni sono custoditi in <b>cassaforte</b> con congegni di chiusura attivati, questo <b>limite di indennizzo</b> è aumentato del 50%: cfr. punto 2.8 "Beni in <b>cassaforte</b> ")
B.1	<b>Denaro (garanzia prestata in forma globale e a Valore Intero)</b>	---	---	5% della <b>somma assicurata</b> (se il denaro è custodito in <b>cassaforte</b> con congegni di chiusura attivati, questo <b>limite di indennizzo</b> è aumentato del 100%: cfr. punto 2.8 "Beni in <b>cassaforte</b> ")
B.2	<b>Denaro (garanzia prestata in forma globale e a Primo Rischio Assoluto)</b>	---	---	7% della <b>somma assicurata</b> (se il denaro è custodito in <b>cassaforte</b> con congegni di chiusura attivati, questo <b>limite di indennizzo</b> è aumentato del 50%: cfr. punto 2.8 "Beni in <b>cassaforte</b> ")
C	<b>Tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi d'argenteria</b>	---	---	60% della <b>somma assicurata</b> , con il massimo di € 35.000, per sigolo oggetto o servizio
D	<b>Contenuto in locali di pertinenza del fabbricato (cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione</b>	---	---	20% della <b>somma assicurata</b> per sinistro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

<b>PUNTO 2.11 "AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E MATRIMONIO</b>		<b>FRANCHIGIA €</b>	<b>SCOPERTO %</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>
2.11	<i>Furto</i> avvenuto entro le date indicate al punto 2.11	---	---	<i>Somma assicurata</i> maggiorata del 15% (tale maggiorazione non opera per il denaro e per le <i>somme assicurate</i> della Condizione Particolare e delle Condizioni facoltative)
<b>CONDIZIONE PARTICOLARE</b>		<b>FRANCHIGIA €</b>	<b>SCOPERTO %</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>
2.12	<b>GUASTI LADRI AL FABBRICATO</b>	---	---	€ 5.000 in aggiunta a quanto previsto al punto 2.1.B.1 "Rischio assicurato"
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>		<b>FRANCHIGIA €</b>	<b>SCOPERTO %</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>
A	<b>SCIPPO</b> In caso di <i>furto con destrezza</i>	€ 75	---	10% della <i>somma assicurata</i> , per <i>sinistro</i> (con il minimo di € 150 se la <i>somma assicurata</i> è inferiore a € 1.500)



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## SEZIONE ASSISTENZA

La garanzia prevista al punto 3.1 "Garanzia *assistenza rischio ladri*" è operante solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza*.

### PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza e/o* i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group.

Le prestazioni di *assistenza* e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono **e per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

**+39 011 742 55 55**

- posta elettronica, all'indirizzo: [assistenza@blueassistance.it](mailto:assistenza@blueassistance.it)
- telefax (dall'Italia e dall'estero): 0039 011 742 55 88

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### 3.1 GARANZIA ASSISTENZA RISCHIO LADRI

#### A INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *furto*, consumato o tentato;
- smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

**la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 500 per evento.** Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

**L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno del *fabbricato*.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:**

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza del *fabbricato* assicurato e di proprietà o possesso dell'Assicurato;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

#### B INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* per la rottura di rottura vetri esterni, provocata da:

- *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*;
- allagamento;

*furto* tentato o consumato regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che comprometta la sicurezza dei locali del *fabbricato*, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 500 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

#### C SUPPORTO PSICOLOGICO

Qualora l'Assicurato necessiti di un supporto psicologico prescritto dal medico di base, o dai medici che hanno prestato il primo soccorso o da altro medico specialista, a seguito di traumi o lesioni e/o stress psico-fisico, causati da *furto*, tentato *furto* o *rapina*, avvenuti all'interno dell'abitazione, **la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, organizzerà, se richieste entro 60 giorni dal *sinistro*, delle sedute di psicoterapia** a domicilio o presso lo studio di un professionista convenzionato con Blue Assistance.

**La prestazione opera, previo invio della prescrizione medica con il referto del pronto soccorso, o con la *cartella clinica* attestante il *ricovero*, fino a 10 sedute per *annualità assicurativa*.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 3.2 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

- A** stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- B** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- C** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- D** atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente Sezione.

### 3.3 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente* / *Assicurato*.

## LIQUIDAZIONE DELL'*INDENNIZZO* PER LA SEZIONE *FURTO*

### 4.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### 4.2 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono:

**A** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;

**B** fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

**C** predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;

**D** fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;

**E** denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;

**F** conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;

**G** dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

In caso di *sinistro* con sottrazione di beni che, ai sensi dei punti 2.2.B.2 "Valore dei beni assicurati" e 4.5.C "Determinazione del danno", debbano essere valutati al valore commerciale, il *Contraente* si impegna a fornire la documentazione comprovante l'acquisto e l'effettivo valore economico dei beni asportati (a titolo esemplificativo tramite fatture, scontrini, ricevute fiscali, certificati di origine e/o autenticità, garanzie, card di corredo). Qualora la documentazione consista esclusivamente in fotografie o dichiarazioni autografe di fornitori, la stima del danno sarà accordata al valore commerciale minimo al momento del *sinistro*.

**H** In caso di *sinistro* relativo alla Condizione facoltativa B "Rimborso spese *infortuni* da *scippol rapina*" della Sezione *Furto*, se richiamata sul *modulo di polizza*, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla *cartella clinica* nel caso vi sia stato *ricovero*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

#### 4.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

**A** direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, su richiesta di una delle *Parti*,

**B** fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito atto di nomina.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### 4.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

**A** indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;

**B** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

**C** verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 4.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

**D** verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei *beni assicurati*";

**E** procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo *atto conclusivo di perizia*, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/riparazioni laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 4.3.B, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 4.4.D e 4.4.E sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale di perizia definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### 4.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*" la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- A** per il *fabbricato*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- B** per il *contenuto*, si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i *limiti d'indennizzo* previsti dalla *polizza*;
- C** per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, si stima il *valore commerciale*;
- D** per i *valori*, si stima il *valore nominale*.

Per i *beni assicurati* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

Qualora il *Contraente* abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) non rientrano nella definizione di *contenuto* i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e *somme assicurate* specifiche.

#### 4.6 TITOLI DI CREDITO

**Relativamente ai titoli di credito:**

**A** Reale Mutua non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

**B** l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'*indennizzo* è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### 4.7 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Quando è operante la forma di assicurazione a *Valore intero* e dalle stime effettuate risulta che il valore del *contenuto* eccede al momento del *sinistro*, di oltre il 20% la rispettiva *somma assicurata*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del *contenuto*.

#### 4.8 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, e inoltre per la garanzia riportata al punto 2.1.C.1 "Rischio assicurato", **Reale Mutua non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

#### 4.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

**È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto.**

Dietro richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che sia sottoscritto dalle Parti un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.**

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta **e non prima che venga redatto tra le Parti un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.**

**L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.**

**La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.**

#### 4.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'*Assicurato*, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro*, senza che sia stata fatta opposizione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsto al punto 2.4.C (danni commessi o agevolati da dolo/colpa grave).

Nel caso di pagamento del *premio* mediante autorizzazione permanente di addebito in conto corrente S.D.D. (mandato per addebito diretto SEPA CORE), il pagamento dell'*indennizzo* potrà avvenire dopo conferma dell'avvenuta transazione bancaria, relativa al pagamento della rata di *premio* a copertura dell'*annualità assicurativa* in cui si è verificato il *sinistro* e comunque non prima della scadenza del periodo nel quale il debitore ha diritto a revocare il singolo addebito.

#### 4.11 RECUPERO DEI *BENI ASSICURATI* RUBATI

Se i *beni assicurati* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* o il *Contraente* devono darne avviso a Reale Mutua appena ne hanno avuto notizia.

I *beni assicurati* recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni assicurati* recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni assicurati* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

L'*Assicurato* ha facoltà di abbandonare a Reale Mutua i *beni assicurati* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Reale Mutua di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo*.  
inserire ulteriore punto 4.12

#### 4.12 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE

(Condizione Facoltativa B "Rimborso spese *infortuni* da *scippo/rapina*")

Per la Condizione facoltativa B "Rimborso spese *infortuni* da *scippo/rapina*", in caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli *indennizzi*, si potrà procedere, su accordo tra l'*Assicurato* e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:

**A** mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle *Parti*, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le *Parti*;

**B** mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista alla lettera A del presente punto 4.12, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle *Parti* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

## GESTIONE DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE *ASSISTENZA*

### 5.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare *indennizzi* per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

### 5.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

### 5.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *assicurazione*.









**BUONGIORNO  
— REALE —  
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5441/FIINC - Ed. 07/2016



**REALE GROUP**

**T O G E T H E R M O R E**

**SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI** - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it) - [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino Il. 9806 - Iscritto al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Copogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.